il prossimo 13 giugno si terrà *il Convegno Annuale di AODV231, l'Associazione che riunisce i professionisti e gli esponenti aziendali che vivono l'esperienza degli Organismi di Vigilanza previsti dal Decreto Legislativo 231/2001. L'incontro, realizzato con il patrocinio del Ministero della Giustizia e del Comune di Milano, sarà un'occasione per approfondire il ruolo degli Organismi di Vigilanza e discutere dei rapporti tra il sistema 231 e la compliance integrata. L'appuntamento è presso la Sala Meili della Camera di Commercio Svizzera in via Palestro 2, Milano, dalle 15 alle 18.*

Le valutazioni in attesa dell'operatività delle regole per le violazioni dal primo settembre

Sanzioni con gioco di anticipo

Prima dell'azione di controllo conviene il ravvedimento

DI DUILIO LIBURDI E MASSIMILIANO SIRONI

Le nuove regole sulle sanzioni premiano il contribuente che si attiva prima dell'azione di controllo dell'amministrazione finanziaria: in queste ipotesi, infatti, il ravvedimento operoso sarà più conveniente ovvero, nel caso di dichiarazione omessa, la sanzione applicabile sarà inferiore. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di riforma del sistema sanzionatorio tributario, gli specifici interventi che sono effettuati, in particolare, sui dlgs 471 e 472 del 1997, vanno comunque sicuramente valutate le novità che saranno in vigore dal prossimo 1 settembre (o meglio per le violazioni commesse dalla medesima data) precisando sin da subito che le stesse disciplinano un sistema premiale per il contribuente che si attiva in modo autonomo prima dell'inizio di qualsiasi azione di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria. Fermo restando che, anche a controllo avviato, si potrà conseguire una riduzione delle sanzioni mediante l'accesso al ravvedimento operoso. Le due situazioni specifiche che devono essere prese in considerazione sono quelle della omessa presentazione della dichiarazione e quella della infedeltà dichiarativa. Nel primo caso, le modifiche normative riflettono il concetto in base al quale la dichiarazione risulta omessa (addirittura non presentata entro il termine di 90 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario. Tale principio è stato inserito, in modo esplicito, all'interno dell'art. 13 del dlgs 472 del 1997 mediante la previsione di non ravvedibilità della violazione legata alla omissione dichiarativa. Ciò premesso, in relazione alla tradizionale, il legislatore identifica una sanzione unica del 120 per cento dell'ammontare delle imposte dovute mentre, se non sono dovute imposte, la sanzione varia tra 250 e 1000 euro. In questa ipotesi, diviene dirimente comprendere se, alla luce della nuova formulazione normativa, deve considerarsi confermata la posizione espressa dall'agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 450 del 2023 che, a sua volta, aveva accolto un orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte Costituzionale. In buona sostanza, secondo l'amministrazione finanziaria, la sanzione fissa trovava applicazione solo laddove le imposte venivano versate all'interno di un arco temporale massimo coincidente con quello di validità della dichiarazione (e cioè 90 giorni successivi al termine ordinario). Nel caso in cui il versamento veniva invece effettuato oltre detto termine, si applicava comunque la sanzione proporzionale che, di fatto, era dunque parametrata ad una imposta anacronistica. La vera novità è rappresentata dal comma 1 bis dell'articolo 1, in base al quale si afferma che se il contribuente presenta comunque la dichiarazione entro i termini di accertamento del relativo periodo di imposta, e comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista per l'omesso versamento aumentata al triplo e dunque quella misura del 75 per cento. Inoltre, dunque, presentare comunque una dichiarazione anche oltre i 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria del termine in assenza di controllo implica che la sanzione irrogata da parte dell'amministrazione finanziaria non sarà del 120 per cento (ma del 75 per cento con la possibilità di definizione al terzo; di fatto, dunque, la sanzione del 120 per cento si applicherà solo in quei casi in cui il contribuente rimane inerte rispetto alla violazione commessa e viene sottoposto a controllo per la violazione. Il moderno principio è previsto in relazione alla dichiarazione infedele nell'ambito del nuovo comma 2 bis dell'articolo 1 del dlgs 471 del 1997. La sanzione base del 70 per cento si riduce al 60 per cento ove il contribuente provveda ad integrare la dichiarazione originaria in assenza di controllo entro il termine di accertamento del relativo periodo di imposta. La riduzione della sanzione prevista dalla norma sul ravvedimento deve essere effettuata partendo dal 60 per cento della maggiore imposta o del minore credito. Nel caso di avvio di attività di controllo ma non di notifica di atti impositivi o istruttori, il ravvedimento operoso sarà sempre possibile ma la riduzione da applicare dovrà essere misurata partendo dal 70 per cento.

Tassazione separata sull'indennità al lavoratore

Perdita di reddito del lavoratore, rimane soggetto a tassazione separata. Le indennità corrisposte a titolo risarcitorio hanno una funzione sostitutiva del mancato introito del lavoratore e devono essere ricondotte a tassazione.

Questa la risposta dell'Agenzia delle entrate n. 130 pubblicata ieri per fornire chiarimenti all'istante che chiedeva il corretto trattamento fiscale applicabile alla somma oggetto di indennità risarcitoria a seguito della sentenza che aveva accertato l'illegittimità del contratto di somministrazione per superamento del limite consentito. In particolare, chiede se la stessa debba essere assoggettata a tassazione ovvero debba essere considerata fiscalmente esente.

Questione. La società istante fa presente che il giudice del lavoro l'ha condannata al pagamento di un'indennità risarcitoria complessiva, a favore della lavoratrice, nella misura di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Risposta. L'Agenzia ricorda la regola generale sulla tassazione degli indennizzi relativi alla perdita di redditi, in base alla quale la somma è soggetta a tassazione solo se destinata a compensare il mancato guadagno (lucro cessante), ossia il reddito non conseguito, e non anche nella diversa ipotesi in cui serve a ristorare le perdite economiche (danno emergente), mancando in quest'ultimo caso la funzione sostitutiva di trattamenti retributivi. Tale principio trova conferma anche in diversi documenti di prassi (risoluzione n. 106/2009 e n. 356/2007) in cui fra l'altro è stato precisato che l'intervento è tenuto a provare concretamente l'esistenza e l'ammontare di tale danno, diversamente la somma versata dal datore di lavoro avrà, in via presuntiva, la natura di ristoro e quindi si qualificherà come lucro cessante. Considerando, infine, che il Tuir prevede l'applicazione separata sugli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, perequati per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'art. 50 e al comma 7 dell'art. 49-bis (art. 17, comma 1, lett. b), l'Ade ritiene che l'istante debba assoggettare a tassazione separata le somme corrisposte a titolo di ristoro per la perdita retributiva del dipendente.

Maria Montero

BREVI

Inps, Cdp Real Asset, Policlinico *Gemelli, Gemellia Casa e Investire SGR firmano per un nuovo modello di senior housing intergenerazionale. E' stato sottoscritto ieri il memorandum d'intesa per il lancio di "Spazio Blu", un progetto finalizzato allo sviluppo di soluzioni abitative integrate da servizi dedicati al benessere psico-fisico degli anziani autosufficienti. La prima iniziativa, del valore di circa 130 milioni, sarà implementata a Roma, su un perimetro di 9 edifici per circa 300 appartamenti con spazi dedicati alla socializzazione e alla salute.*

Martedì 11 giugno alle 15,30, *le Commissioni riunite Sa e Ilia del Senato hanno in programma l'avvio dell'esame dell'iniziativa disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale (A.S. 1146).*

Il vice Presidente del Consiglio *e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha firmato un decreto per istituire il Tavolo nazionale e internazionale per la valorizzazione della musica popolare e amatoriale. "La tradizione italiana per le bande, le fanfare, i cori e i complessi folkloristici ricorda che nel nostro Paese c'è un forte attaccamento alle radici culturali popolari. Una tradizione che è diventata un simbolo che ricorda l'Italia nel mondo. Per questo abbiamo dotato tali realtà di un nuovo strumento, che permetterà una ulteriore tutela e valorizzazione della musica popolare e amatoriale italiana nel mondo" ha commentato Tajani.*

Il prossimo 13 giugno si terrà *il Convegno Annuale di AODV231, l'Associazione che riunisce i professionisti e gli esponenti aziendali che vivono l'esperienza degli Organismi di Vigilanza previsti dal Decreto Legislativo 231/2001. L'incontro, realizzato con il patrocinio del Ministero della Giustizia e del Comune di Milano, sarà un'occasione per approfondire il ruolo degli Organismi di Vigilanza e discutere dei rapporti tra il sistema 231 e la compliance integrata. L'appuntamento è presso la Sala Meili della Camera di Commercio Svizzera in via Palestro 2, Milano, dalle 15 alle 18.*

L'Agenzia delle dogane stringe i tempi *sulle gare per il gioco online e per la concessione del gioco del Lotto, ai leggi in una nota di Agipro, ancora poche settimane per avviare l'iter. Due procedure che, insieme, valgono per l'Erario almeno 1.330 milioni di euro: 1 miliardo la base d'asta per il Lotto e almeno 350 milioni stimati dal rilancio di 50 licenze online da 7 milioni l'una. Entrambe le concessioni hanno durata novennale e sono riservate a imprese con sede nello Spazio Economico Europeo.*

Gruppo Collextion, Società di gestione *e recupero dei crediti, lender not subservicing per la gestione di portafogli relativi a crediti nei confronti della pubblica amministrazione (p.a.), ha presentato alla 28ma edizione di Global ABS a Barcellona, il "Portale transazioni". Il progetto, in fase di sviluppo, sarà basato su innovazione, sicurezza ed efficacia con l'obiettivo di contenere o ridurre i rischi di molteplici procedimenti legali, insolvenza finanziaria del debitore, tempi processuali lunghi, costi inutili o situazioni difficili.*

La Camera è convocata lunedì *10 giugno alle ore 15 con le seguenti discussioni generali: proposta di legge sulle Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora (C. 432-A); mozione concernente iniziative in merito al Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec), con particolare riferimento al relativo aggiornamento in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione.*